

Il riscatto di laurea agevolato senza limiti di età

L'Inps, con la pubblicazione della Circolare n. 6/2020 nella giornata del 22 gennaio scorso, ha fornito le attese istruzioni operative sul riscatto di laurea agevolato nelle Gestioni Inps, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. Con il presente approfondimento vengono riepilogate le norme e la principale prassi di riferimento, esaminando i singoli casi di convenienza ed elaborando un esempio di calcolo concreto per individuare le opportunità rappresentate dal riscatto agevolato.

1. LE REGOLE DEL RISCATTO

La norma di riferimento sul riscatto di laurea è il D.Lgs. n. 184/1997. Questo, all'articolo 2, prevede due metodi di calcolo degli oneri di riscatto. Da un lato quello della **riserva matematica**, dall'altro quello del calcolo **a percentuale**. Il primo consiste in un onere che valorizza il beneficio in termini di misura e di anticipazione dell'accesso a pensione causato dal riscatto, proporzionandolo all'età e alle caratteristiche del lavoratore al momento della richiesta. Per un lavoratore che, attraverso il riscatto, percepisce un incremento sulla pensione di 10.000 euro lordi annui, tale cifra costituirà, moltiplicata per la tariffa attuariale stabilita dal DM Lavoro 31.8.2007 corrispondentemente alla sua età anagrafica, sesso e condizione, il costo del riscatto teoricamente dovuto. Il secondo, di più facile elaborazione, applica all'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria (cf. Circolare Inps n. 162/1997) l'aliquota di computo della assicurazione IVS (33%-34% nel caso dei lavoratori dipendenti del settore privato). Per un impiegato che guadagna 35.000 euro lordi annui, dunque, il riscatto di un periodo di laurea da valutare con il sistema contributivo ha un costo teorico di 11.550 euro annui. In entrambi gli scenari il riscatto può essere rateizzato in un massimo di 10 anni e senza l'applicazione di alcun interesse.

Per il Fondo dei dipendenti e la maggioranza delle gestioni Inps (fatta eccezione per la Gestione Dipendenti Pubblici e pochi altri casi) il saldo del riscatto necessario alla maturazione del diritto pensionistico deve situarsi comunque prima dell'accesso a pensione e non può essere rateizzato oltre la decorrenza del trattamento pensionistico. La spesa del riscatto è completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile del beneficiario ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. e del TUIR.

L'onere sarà calcolato con la **riserva matematica** se il periodo di studi in corso deve essere valutato con metodo di calcolo retributivo, quindi riferito a:

- Periodi ante 01.01.1996;
- Periodi ante 01.01.2012 se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, **incluso gli stessi anni oggetto di riscatto.**

L'onere sarà calcolato con **sistema a percentuale** se il periodo di studi rientra nella competenza del metodo di calcolo contributivo, riferendosi a:

- Periodi post 31.12.1995 se il richiedente non matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, **incluso gli stessi anni oggetto di riscatto;**
- Periodi post 31.12.2011 se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, **incluso gli stessi anni oggetto di riscatto.**

Per maggiori dettagli sulle regole ordinarie del riscatto di laurea si rimanda alla trattazione e agli esempi di calcolo si rimanda all'[Approfondimento Fondazione Studi del 19 settembre 2017](#).

2. IL RISCATTO PER INOCCUPATI

La L. 247/2007 ha introdotto (al c. 5bis dell'art. 2 del D.Lgs. 184/1997) la facoltà agevolata di riscatto per gli inoccupati al momento della domanda, intendendo per tali tutti i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, anche all'estero. Il calcolo è su base percentuale e prende in considerazione il minimale reddituale vigente nella Gestione Commercianti per l'anno della domanda di riscatto. Nel 2020 tale minimale è previsionalmente pari ad euro 15.941; su questa base si applica la percentuale vigente di contribuzione per i lavoratori dipendenti (33%). Per ogni anno di laurea riscattato, l'onere sarà

quindi pari ad euro 5.260. Il regime fiscale prevede, oltre alla ordinaria deducibilità dell'onere, la sua detraibilità al 19% da parte del soggetto che abbia in carico il beneficiario (nel caso di un padre che sostenga la spesa del riscatto per il figlio neolaureato ancora privo di occupazione o in stage, a fronte di una spesa di 5.260 euro, vi sarà un ritorno in termini di detrazione pari a quasi 1.000 euro per ogni anno riscattato). Tale istituto ha tuttavia trovato scarso successo in quanto inaccessibile da parte di tutti coloro che avevano svolto qualsiasi attività lavorativa, anche di breve durata (lavori estivi, occasionali) e che avevano conseguentemente accantonato già contribuzione.

3. IL RISCATTO AGEVOLATO PIÙ ACCESSIBILE

Il decreto di riforma del welfare (D.l. 4/2019, art. 20), accanto alla introduzione della pensione in Quota 100, ha previsto, in modo stabile, una terza forma di riscatto. Il nuovo comma 5-quater ha introdotto permanentemente nell'articolo 2 del D.Lgs. 184/1997 (da non confondersi con la pace contributiva, sperimentale fino al 2021) una forma di riscatto agevolato che si quantifica identicamente a quella prevista per inoccupati, dunque con il costo stabilito per il 2020 di circa 5.260 euro per ogni anno di contributi acquisiti. Nella prima versione del decreto, per potere accedere al riscatto agevolato si rivelava necessario presentare la domanda *prima del compimento dell'età anagrafica di 45 anni* e avere studiato in un periodo di competenza del metodo di calcolo contributivo. In sede di conversione (attraverso la L. 26/2019), il tenore letterale della norma ha espunto il requisito anagrafico lasciando, quale unico requisito di accesso, che gli anni di studio in corso fossero sotto il governo del metodo di calcolo contributivo, istituito dalla Legge Dini (Cf. le [Slide](#) di approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 21 Gennaio 2019). Il comma 5-quater dell'art. 2 recita infatti, nella versione vigente:

*È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo **dei periodi da valutare con il sistema contributivo**. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.*

Il riscatto agevolato, anch'esso rateizzabile senza interessi in massimo 120 rate mensili e completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile, risulta accessibile senza alcun limite di età, ma mantenendo il secondo requisito, cioè che il periodo di studi riscattato si collochi in un periodo afferente al metodo di calcolo contributivo. Tale formula di riscatto vale sia ai fini del diritto alla pensione (aumentando la anzianità contributiva), sia ai fini della misura, incrementando il *quantum* della pensione. Essendo tuttavia un riscatto di natura contributiva, l'incremento del montante e della futura pensione causerà un aumento molto limitato rispetto alle cifre di costo richieste per il riscatto ordinario. La Fondazione Studi, con la [Circolare n. 5/2019](#) aveva fornito una lettura della norma in esame, andando oltre l'interpretazione più diffusa, secondo cui il periodo riferito al calcolo contributivo fosse limitato agli anni di studio successivi al 1995. Infatti, il riscatto agevolato, oltre a coloro che, avendo meno di 18 anni di contributi o anche totale assenza di contributi ante 1996, nella lettura della Fondazione Studi è applicabile anche ai soggetti che hanno optato per il metodo di calcolo contributivo. La riforma Dini (L. 335/1995) all'art. 1 c. 23 consente infatti, agli assicurati che abbiano meno di 18 anni di contributi al '96, ma almeno 15 anni di contribuzione di cui non meno di 5 anni successivi al '95, di optare in modo irrevocabile con modello telematico per il calcolo pensionistico integralmente contributivo. In questo modo, anche chi aveva studiato ante 1996, acquisirebbe per tutta la sua anzianità contributiva il metodo contributivo puro, con il diritto a riscattare con il calcolo a percentuale con forma agevolata. La Circolare n. 6/2020 di Inps ha finalmente chiarito la bontà della tesi in esame. Infatti, al paragrafo 4.2 si specifica che l'onere di riscatto per le domande presentate successivamente all'esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo, anche se inerenti periodi anteriori al 1996, o comunque di competenza del metodo retributivo, saranno determinate secondo il criterio del calcolo a percentuale; al contrario, nel caso di domande presentate prima dell'opzione a soggetti che avevano studiato prima del '96, il calcolo del riscatto seguirà il metodo della riserva matematica. Inps ha inoltre chiarito che se il soggetto, dopo aver optato per il metodo contributivo, richieda e accetti il calcolo a percentuale di riscatto (in forma ordinaria o agevolata), il metodo di calcolo non potrà ulteriormente cambiare anche nel caso in cui gli anni di riscatto consentissero di raggiungere l'anzianità contributiva di 18 anni al 1995.

La Circolare dell'Istituto, pur non esplicitando in modo tassativo tale facoltà, conferma che il soggetto optante per il metodo contributivo applicherà al riscatto di laurea il metodo di calcolo a percentuale, rendendo irrevocabile l'opzione per il metodo contributivo applicato alla futura pensione.

Per effetto del decreto di riforma del welfare, come sopra rappresentato, il metodo di calcolo a percentuale ha sempre due metodi di quantificazione del costo alternativi, a scelta dell'assicurato:

- metodo a percentuale **ordinario** (rapportato all'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane di contribuzione);
- metodo a percentuale **agevolato** (rapportato al minimale di reddito della Gestione dei lavoratori autonomi) con un costo 'fisso' per il 2020 e pari a circa 5.260 euro.

Inps anticipa anche che in sede di accettazione del riscatto sarà fornita una informativa sugli effetti dello stesso sulla propria pensione. La Circolare n. 6 fornisce anche due ulteriori informazioni. Le lavoratrici che aderiscono alla cd. opzione donna (pensionamento anticipato per soggetti di sesso femminile con almeno 58 o 59 anni di età e 35 anni di contributi maturati entro il 2019) potranno chiedere contestualmente alla pensione di accedere al riscatto calcolato con metodo a percentuale (specificando dunque la forma ordinaria o agevolata). Nel caso di rinuncia a opzione donna, la richiedente non potrà più avvalersi del riscatto agevolato, salva ulteriore opzione, a parte, al metodo di calcolo contributivo se applicabile. L'Istituto specifica anche che il riscatto (originariamente retributivo con riserva matematica, ma ricalcolato con metodo a percentuale) potrà essere richiesto alle medesime condizioni, sempre contestualmente alla domanda di pensione, da coloro che esercitano la facoltà di Computo in Gestione Separata ex art. 3 D.M. Lavoro n. 282/1996.

In sostanza, chiunque opti per il metodo contributivo (avendo meno di 18 anni di contributi al '95), subendo in molti casi un decremento sulla propria pensione, acquisterà però il diritto di riscattare con un metodo agevolato molto più conveniente della riserva matematica. Tale orientamento innovativo da parte dell'Inps sembra fornire una forma di **esodo anticipato** che, a fronte di un decremento sulla pensione (effetto del passaggio al calcolo contributivo della stessa), fornisce un metodo di incremento degli anni di contributi a basso costo in modo da avvicinare sia il traguardo della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le

donne fino al 2026 con la successiva finestra di 3 mesi), sia quella di Quota 100 (38 anni di contributi), ma anche la pensione per lavoratori precoci (41 anni di contributi), per lavoratori addetti a mansioni usuranti (almeno 35 anni di contributi), e soprattutto per chi sceglie opzione donna (35 anni di contribuzione). Il calcolo di convenienza andrà esaminato caso per caso pesando, da un lato, la *diminutio* sull'assegno e, dall'altro, i termini di anticipazione dell'accesso a pensione. Proprio il metodo sperimentale opzione donna, recentemente prorogato dalla L. 160/2019, offre un esempio di calcolo di particolare convenienza. Infatti, le donne che optino per questa pensione anticipata convertono il proprio assegno, a prescindere dagli anni di anzianità al 1995, al metodo di calcolo contributivo. I requisiti sono di 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti, 59 per le autonome; sono richiesti 35 anni di contributi effettivi ed entrambi i requisiti, anagrafici e contributivi, sono da maturarsi entro il 31.12.2019. La decorrenza della pensione si situerà dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e dopo 1 anno e mezzo per le lavoratrici iscritte alla gestione dei lavoratori autonomi. Per una donna che stia valutando opzione donna, dunque, il metodo di calcolo contributivo rappresenta un elemento comunque d'impatto sulla propria pensione.

4. ESEMPIO

Se una assicurata lavoratrice dipendente, nata a marzo del 1961, iscritta esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria e laureata nel 1984 in Economia e Commercio, avesse maturato al marzo 2019 esattamente 31 anni di contributi, non avrebbe i contributi necessari per maturare il diritto entro il 2019 a opzione donna, dovendo aspettare la decorrenza della pensione di vecchiaia, previsionalmente nel gennaio 2029. Questa ipotetica lavoratrice al marzo del 2020, con una retribuzione lorda di 43.400 euro annui, avrebbe maturato una pensione lorda di 2.055 euro mensili calcolata con il metodo misto. Nel caso del ricalcolo contributivo applicabile con opzione donna, l'assegno scenderebbe a 1.650 euro al mese, con un taglio permanente superiore al 19%. In assenza di sufficiente contribuzione per accedere a opzione donna, la stessa avrebbe valutato il calcolo del riscatto afferente al metodo retributivo, che con riserva matematica si aggirerebbe attorno a 145.000 euro, da pagare integralmente prima di accedere a pensione, senza potere godere in

modo integrale del vantaggio fiscale della deduzione a causa del reddito imponibile inferiore al valore della stessa.

Il riscatto di 4 anni del corso di studi avrebbe consentito però di maturare anche il requisito contributivo dell'opzione donna con una decorrenza della pensione ad aprile del 2020 e con un anticipo di oltre 8 anni rispetto alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

Grazie all'orientamento interpretativo confermato dalla Circolare n. 6/2020 dell'Inps, la stessa potrà applicare il metodo di calcolo percentuale, optando per la forma agevolata del riscatto di laurea. In questo scenario il riscatto avrà un onere complessivo pari a circa 21.040 euro, integralmente deducibili dal reddito. Il risparmio, rispetto al riscatto ordinario, è di oltre 123.960 euro, consentendo ugualmente un fondamentale anticipo dell'accesso a pensione.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

a cura di
Antonello Orlando